



**TRIBUNALE DI LECCE**  
**Sezione Commerciale**

**Il Giudice dell'Esecuzione**

Letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 18.05.2016, con concessione alle parti del termine di gg. 30 per note difensive

**Osserva:**

ITALIA IMMOBILIARE s.r.l. (di seguito limitatamente all'immobile in Corigliano d'Otranto (Lecce) censito in catasto fabbricati al foglio - con ricorso depositato il 23.12.2015 ha

spiegato opposizione ex art. 619 c.p.e., deducendo che:

- a) non è debitrice del creditore precedente avv. Fernando Donno ed è proprietaria esclusiva del suddetto immobile pignorato dal Donno;
- b) la debitrice esecutata MACCHINE s.r.l. (di seguito nel 2010 ha proceduto a scissione parziale con costituzione di nuova società (la opponente) con assegnazione alla stessa dell'immobile in suo possesso e relativi impianti; in particolare ha iscritto, nel marzo 2010, il progetto di scissione nel registro delle imprese, in data 30.07.2010 ha iscritto nel medesimo registro la delibera di scissione redatta con atto pubblico del 12.07.2010; nel successivo mese di novembre 2010 è stato redatto, per notar Carnicella, l'atto pubblico di scissione successivamente iscritto nel registro delle imprese il 23.11.2010.
- c) il precedente avv. ), creditore della della somma di € 27.000 circa in virtù di decreto ingiuntivo ottenuto nell'ottobre 2010 e confermato in sede di opposizione con sentenza del Tribunale di Lecce del giugno 2015, non si è opposto alla delibera di scissione, procedendo dapprima ad iscrivere in data 01.07.2015 due ipoteche e successivamente a pignorare l'immobile trasferito in sede di scissione parziale alla
- d) l'iscrizione nel registro delle imprese dell'ultimo atto di scissione ai sensi dell'art.

2505 *ter* c.c. implica l'opponibilità ai terzi dell'atto dopo la pubblicazione in tale registro ex art. 2448 c.c. salvo che, per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, i terzi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza, sicché nel caso di specie il trasferimento nell'operazione di scissione dell'immobile suindicato alla [ ] è opponibile al creditore pignoratizio della società scissa

- e) trattandosi di "assegnazione" ex art. 2506 c.c. del bene, rispondente solo ad esigenze modificative ed organizzative di carattere imprenditoriale dell'operazione di scissione, in assenza di vero e proprio effetto traslativo, non vi è necessità di trascrizione del trasferimento nei pubblici registri immobiliari;
- f) in tema di responsabilità solidale delle società interessate dalla scissione per i debiti della società scissa, per la [ ] vige il principio della limitazione della responsabilità "al valore effettivo del patrimonio netto trasferito", opponibile ai terzi e creditori della società scissa, stante la pubblicazione nel registro delle imprese del progetto di scissione che indica la misura delle responsabilità delle società partecipanti alla scissione; tale responsabilità è anche sussidiaria perché opera per i debiti della società scissa "non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico", presupponendo la preventiva vana escussione dal parte del creditore della società scissa;
- g) l'esame del progetto di scissione, nell'ottica di riorganizzare la società distinguendo l'attività commerciale relativa alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di macchine utensili rimasta alla [ ] alla attività di gestione degli immobili riservata alla [ ] evidenzia l'assegnazione a quest'ultima dell'immobile oggi rivendicato dall'opponente e relativi impianti e contestualmente la destinazione alla [ ] dei soli elementi patrimoniali negativi strettamente inerenti al predetto immobile, ossia i relativi fondi di ammortamento (debito di € 160.370,72 verso Costantini Francesco e residuo debito di € 54.747,81 verso la Banca Popolare Pugliese per un'anticipazione ricevuta), non figurando tra essi quindi il debito della società scissa verso l'avv. [ ] che resta in capo alla [ ] titolare peraltro di altri immobili pure pignorati dal creditore precedente e quindi capiente;
- h) che le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli fatte dall'avv. [ ] sull'immobile

9

della \_\_\_\_\_ ha procurato alla stessa notevoli pregiudizi, non potendo la stessa accedere a finanziamenti per la sua attività.

L'opponente \_\_\_\_\_ ha concluso chiedendo, preliminarmente, la sospensione della intera procedura esecutiva n. 550/2015 r.g.e. o in via gradata la sospensione della procedura limitatamente all'immobile da essa rivendicato; nel merito, che si accerti e dichiari la sua proprietà dell'immobile in contestazione e quindi l'insussistenza del diritto dell'avv. Fernando \_\_\_\_\_ a procedere alla sua espropriazione o ad iscrizioni di ipoteche giudiziali sullo stesso, con ordine di cancellazione del pignoramento immobiliare e di annotazione, iscrizione e/o trascrizione per il Conservatore RR.II. dell'emanando provvedimento con esonero da responsabilità, il tutto con condanna del creditore procedente ai danni ex art. 96 c.p.c. ed alle spese e compensi di giudizio.

Ha resistito all'opposizione il creditore procedente avv. Fernando Donno con memoria del 23.03.2016, chiedendo il rigetto della opposizione e della istanza preliminare di sospensione con vittoria di spese, sul presupposto che, in difetto della necessaria trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di scissione e del relativo trasferimento di parte del patrimonio della società scissa \_\_\_\_\_ alla beneficiaria \_\_\_\_\_ tale trasferimento non è opponibile al creditore pignorante.

Ha resistito con memoria del 24.02.2016 anche la debitrice esecutata società \_\_\_\_\_ invocando l'opponibilità ai terzi, e quindi anche al procedente, dell'atto di scissione e del connesso trasferimento di parte del patrimonio della società scissa alla beneficiaria \_\_\_\_\_ seguito della iscrizione nel registro delle imprese ed annotazione al Catasto dell'atto di scissione ed in difetto di obbligo alcuno di trascrizione nei registri immobiliari per gli atti di fusione o scissione ad oggetto società titolari di immobili. Ha concluso, quindi, in via preliminare per la sospensione dell'intera procedura o, in subordine, limitatamente al bene di proprietà di terzi; nel merito, ha concluso per la dichiarazione che \_\_\_\_\_ non è proprietaria del bene pignorato, ossia del fabbricato in Corigliano d'Otranto (Lecce) censito in catasto fabbricati al foglio 10 p.la 498 categoria D/1 Zona Industriale, p.T-1 e, per l'effetto, che l'avv. Fernando \_\_\_\_\_ non ha titolo e diritto di procedere all'esproprio del bene suddetto né diritto ad iscriverne ipoteche giudiziali, in quanto di proprietà di terzo non debitore, e conseguentemente per il provvedimento di cancellazione del pignoramento immobiliare con ordine di annotazione, iscrizione e/o trascrizione per il Conservatore

RR.II. dell' emanando provvedimento con esonero da responsabilità, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ciò posto in rito, rileva il giudicante che i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 624 c. p. c., consentono la sospensione della esecuzione coincidono essenzialmente con la sussistenza del *fumus boni iuris*, vale a dire che la sospensione del processo esecutivo potrebbe essere accordata ogni qual volta sia presumibile la fondatezza delle contestazioni svolte dall' opponente nel ricorso con cui propone l' opposizione, posto che il *periculum in mora* si identifica nello stesso svolgimento del processo esecutivo.

Ebbene, nel caso di specie, si rileva, seppure con la cognizione sommaria tipica di questa fase cautelare, che l' opposizione proposta dalla \_\_\_\_\_ risulta supportata da sufficiente *fumus* di fondatezza, in ordine alla sussistenza del suo titolo sul bene immobile in Corigliano d'Otranto (LE) censito in catasto fabbricati al foglio 10 p.la 498 categoria D/1 Zona Industriale, p.T-1.

Tale bene è stato assegnato-trasferito dalla scissa \_\_\_\_\_ alla beneficiaria \_\_\_\_\_

in sede di scissione parziale societaria VERGALLO MACCHINE S.r.l. di cui all'atto notar Carnicella dell'8.11.2010, a seguito di precedenti progetto di scissione del 18.03.2010 e delibera di approvazione del progetto del 12.07.2010, tutte regolarmente iscritte nel registro delle imprese (v. doc. 3-4-5 fascicolo \_\_\_\_\_)

Pertanto in applicazione dell'art. 2448 c.c all'iscrizione nel registro delle imprese consegue l'opponibilità ai terzi dell'atto dopo la pubblicazione in tale registro salvo che, per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, i terzi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza, sicché, nel caso di specie, il trasferimento nell'operazione di scissione dell'immobile suindicato alla \_\_\_\_\_ opponibile al creditore precedente in danno della società scissa.

Non si ritiene condivisibile, quindi, l'assunto del creditore opposto, secondo cui, in mancanza di trascrizione dell'atto di scissione, necessaria a suo dire ai sensi dell'art. 2645 c.c. in quanto "altro atto" che produce in relazione all'immobile de quo taluni degli effetti dei contratti menzionati dall'art. 2643 c.c., il trasferimento del bene qui rivendicato non gli sarebbe opponibile come creditore pignoratizio della scissa \_\_\_\_\_

Ciò appunto per la particolarità dell'operazione societaria di scissione che non comporta un trasferimento di beni in senso proprio dalla scissa alla beneficiaria, ma

9

solo la separazione del patrimonio della società scissa, in considerazione dello scopo cui tende in concreto l'intera operazione societaria - nella specie la riorganizzazione della società distinguendo l'attività commerciale relativa alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di macchine utensili rimasta all: \_\_\_\_\_ dalla attività di gestione degli immobili riservata alla \_\_\_\_\_ con assegnazione a quest'ultima dell'immobile qui rivendicato e relativi impianti e contestualmente con destinazione all: \_\_\_\_\_ dei soli elementi patrimoniali negativi strettamente inerenti al predetto immobile, ossia i relativi fondi di ammortamento (debito di € 160.370,72 verso Costantini Francesco e residuo debito di € 54.747,81 verso la Banca Popolare Pugliese per un'anticipazione ricevuta) -, con esclusione di ogni garanzia dell'alienante per evizione, dell'esercizio di ogni prelazione legale, dell'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari, dovendosi ritenere realizzato il c.d. effetto di pubblicità- notizia, proprio della trascrizione, con la già avvenuta iscrizione di tutte le fasi dell'operazione di scissione nel registro delle imprese.

Il creditore procedente (il cui credito verso la scissa \ \_\_\_\_\_ ) non risulta peraltro negli elementi patrimoniali negativi destinati alla \_\_\_\_\_ perché non strettamente inerente l'immobile qui rivendicato) ove pregiudicato da siffatta operazione, avrebbe potuto e dovuto opporsi nel termine di legge al progetto di scissione ex art. 2503 c.c. come richiamato in materia di scissione dall'art. 2506ter c.c., facoltà non esercitata nel caso che ci occupa.

Peraltro, la circostanza innanzi rilevata che il credito dell'avv. Donno verso la scissa \_\_\_\_\_ non è stato da questa soddisfatto comporta la responsabilità solidale di ciascuna società partecipante alla scissione, nei limiti del "valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto"

Tale solidarietà passiva, per giurisprudenza che si condivide, postula una limitazione di responsabilità in favore della società beneficiaria, che risponde nei confronti del creditore insoddisfatto della società scissa, in via sussidiaria, qualora la società scissa, preventivamente escussa, non abbia soddisfatto anche coattivamente le ragioni creditorie, potendosi configurare tale limite di responsabilità, fatto valere nei confronti del creditore della società scissa che agisce per l'adempimento del debito, come una vera e propria eccezione di merito (cfr. Cass. sent. n. 15088/2001).

Nel solco di queste considerazioni si rileva che non risulta provato in atti che il

creditore procedente abbia preventivamente ed inutilmente escusso la società scissa con l'aggressione diretta dei beni di cui questa risulta ancora titolare e non assegnati alla beneficiaria in sede di scissione, circostanza che renderebbe l'immobile qui rivendicato dalla VECAM legittimamente sottoposto alla procedura esecutiva intentata dal creditore avv. [redacted] in danno della società [redacted].

Per le considerazioni esposte, può sospendersi l'esecuzione limitatamente all'immobile dell'opponente in Corigliano d'Otranto (Lecce) censito in catasto fabbricati al foglio 10 p.lla 498 categoria D/1 Zona Industriale, p.T-1.

Quanto alle spese, questo giudice ritiene che il provvedimento di accoglimento o di rigetto, con il quale si chiude la fase sommaria, pur se privo di definitività, debba necessariamente contenere la statuizione relativa alle spese, che può essere riesaminata nel giudizio di merito, il quale resta, tuttavia, solo eventuale (Cass. n. 22503/2011). Ciò posto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il corrispondente scaglione (€ 26.001-€52.000) previsto per i procedimenti cautelari dal DM 55/2014, con applicazione dei parametri medi per le varie fasi, fatta eccezione della fase istruttoria/di trattazione che viene ridotta della metà, attesa la natura documentale della stessa

IL CASO.it  
P.Q.M.

applicati gli artt. 619-624 c.p.c., in accoglimento della istanza cautelare formulata dalla terza opponente ITALIA IMMOBILIARE S.r.l., DISPONE la sospensione della esecuzione limitatamente all'immobile in Corigliano d'Otranto (Lecce) censito in catasto fabbricati al foglio 10 p.lla 498 categoria D/1 Zona Industriale, p.T-1.

ASSEGNA il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del merito dell'opposizione, *previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163bis c.p.c. ridotti della metà.*

CONDANNA il creditore procedente opposto al pagamento in favore della opponente ITALIA IMMOBILIARE S.r.l. e della debitrice esecutata

MACCHINE S.r.l delle spese di questa fase cautelare che si liquidano in complessivi Euro 4.968,00 ciascuna, oltre accessori di legge, con distrazione delle spese liquidate alla MACCHINE s.r.l. in favore del procuratore antistatario.

FISSA l'udienza del 02.11.2016, ore di rito, per i provvedimenti sull'istanza di vendita

R

degli altri cespiti pignorati.


Si comunichi.

Lecce, 12.07.2016

Depositato in Cancelleria

oggi 12/7/16

Il Giudice dell'Esecuzione- *Pietro Errede*



IL CASO.it